

7 marzo, 2012

Proposta di legge sul Finanziamento dei partiti, dei movimenti politici e delle organizzazioni di attività e cultura politica.

La [proposta di legge](#) che viene presentata tende ad accrescere la partecipazione dei cittadini alla vita associata nella convinzione che solo così si può avviare il tanto auspicato rinnovamento della politica. L'attuale sistema di finanziamento pubblico dei partiti è oggetto di feroci critiche. Se si guarda al modo in cui attualmente avviene il finanziamento, con tutte le incongruenze e l'opacità che lo caratterizza, queste critiche sono assolutamente condivisibili. Lo sono un po' meno, invece, se si guarda al merito della questione. Non si deve respingere in blocco l'idea stessa del finanziamento pubblico perché la politica riveste pur sempre un interesse generale ed è naturale che lo Stato si occupi del suo finanziamento e della sua sopravvivenza. Si tratta piuttosto di escogitare un sistema diverso da quello attuale che fin qui ha dato cattiva prova.

Il metodo che si propone porta in capo ai cittadini la scelta di finanziare i partiti anche se ne lascia in gran parte l'onere a carico dello Stato. Il meccanismo adottato è molto semplice: lo Stato riconosce ai cittadini un credito d'imposta pari al 95% del contributo che essi versano con un limite massimo di 2.000 euro.

Si è ritenuto di riservare il credito d'imposta alle sole persone fisiche e di limitarlo a 2.000 euro, proprio perché si vuole ottenere la più larga partecipazione dei cittadini quale che sia il loro reddito e il loro orientamento politico. In fondo versare un contributo di 2.000 euro «costa» effettivamente al cittadino solo 100 euro, perché gli altri 1.900 euro gli saranno rimborsati dallo Stato con procedure agili e in tempo pressoché reale. E 100 euro costituiscono una cifra più o meno alla portata di tutti.

Il presente disegno di legge non limita il finanziamento agli attuali partiti ma lo apre a tutti, anche ai movimenti politici e di cultura politica esistenti e di nuova costituzione. Siamo convinti che per questa via si darà inizio ad una fase nuova e più costruttiva nei rapporti tra cittadini e partiti e anche tra cittadini e istituzioni. Non è difficile prevedere, infatti, che tra i partiti scatterà una «sana» emulazione per acquisire sempre maggiori consensi tra i cittadini. Ne deriveranno profonde innovazioni nella vita interna dei partiti, nella selezione della loro classe dirigente, da cui è lecito attendersi un loro maggior contributo alla crescita di una vera democrazia.

La proposta di legge prevede, infine, una certa gradualità nel passaggio tra il vecchio e il nuovo sistema. Prevede in particolare che il nuovo sistema entri in vigore subito e che il vecchio sistema venga abbandonato nell'arco di 5 anni, riducendo del 20% all'anno il contributo attualmente corrisposto. È prevedibile, infatti, che il nuovo sistema richieda un «rodaggio» non breve, sia perché esso è del tutto nuovo nel nostro Ordinamento, sia perché i partiti hanno bisogno di tempo per recuperare credibilità e per riconquistare la fiducia dei cittadini.

* * *

Il Finanziamento dei partiti e movimenti politici è attualmente disciplinato dalla legge 3 giugno 1999, n.157 la quale prevede il rimborso delle spese elettorali sostenute in occasione del rinnovo della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, del Parlamento Europeo e dei consigli regionali, nonché in caso di richiesta di uno o più referendum ai sensi degli artt. 75 e 138 della Costituzione.

Il meccanismo di rimborso disciplinato dalla legge attualmente in vigore non fa tuttavia alcun riferimento alle spese sostenute dai partiti e movimenti politici nelle competizioni elettorali, ma commisura il contributo ai voti ricevuti e limita il rimborso alle sole formazioni politiche e liste elettorali che hanno conseguito una rappresentanza nelle assemblee elettive, ovvero un numero minimo di voti percentualmente riferito al numero dei votanti.

Negli ultimi due anni la necessità del riequilibrio dei conti dello stato ha portato ad un contenimento dell'entità del contributo annuale che tuttavia rimane indipendente alle spese sostenute. In sostanza si è ripristinato un finanziamento pubblico dei partiti che hanno partecipato alle competizioni elettorali.

A partire dal 2001 il contributo è stato erogato soltanto per l'anno della competizione elettorale ma per tutti gli anni della legislatura e, per effetto della modifica introdotta nel 2006 permane anche in caso di anticipato scioglimento della stessa, come si è verificato nell'anno 2008. Nel mese di luglio 2011 tale disposizione è stata abrogata per cui a decorrere dalle prossime elezioni il contributo sarebbe erogato solo per la durata effettiva della legislatura.

Il meccanismo che si propone di introdurre con la proposta di legge prevede che il contributo dello stato accompagni quello del privato cittadino attraverso la defiscalizzazione di una parte del contributo. La defiscalizzazione di contributi a partiti movimenti politici non è una novità del nostro ordinamento in quanto la normativa in vigore prevede la detrazione dell'imposta personale, IRPEF per le persone fisiche e IRES per le società, di una quota dei contributi : il 19% del contributo, per importi compresi tra un minimo di 51,60 e un massimo di 103.291,38 euro. (artt. 15 bis e 78 del TUIR).

Con la presente proposta, il beneficio è concesso solo alle persone fisiche nell'intento di favorire la partecipazione dei cittadini, individualmente e non attraverso società od altre organizzazioni, d'impresa o meno. In tal senso viene anche proposta l'abolizione della detrazione d'imposta per i soggetti IRES prevista dal citato art. 78 del TUIR. Ad evitare possibili duplicazioni di beneficio per lo stesso versamento, il credito d'imposta non è cumulabile con la detrazione dall'imposta personale che tuttavia rimane, ai soli effetti IRPEF, come ulteriore canale di supporto a partiti e movimenti politici.

Il beneficio del credito di imposta è concesso solo per le organizzazioni politiche che presentino caratteri di trasparenza e solidità associativa o patrimoniale. A tale scopo le associazioni dovranno soddisfare il requisito del numero minimo di 300 associati e le fondazioni dovranno possedere un patrimonio di almeno 5 milioni di

euro. Sono altresì inclusi tra i soggetti che possono essere destinatari del contributo agevolato i movimenti e partiti politici che hanno una rappresentanza nelle assemblee elettive nazionali o regionali o che hanno partecipato alla relativa competizione in più circoscrizioni territoriali. Inoltre al fine di non pregiudicare il sostegno a quei movimenti ed organizzazioni di cultura politica che da tempo sono presenti ed operano nell'ambito nazionale e locale è previsto che possono essere beneficiari del contributo agevolato anche le associazioni riconosciute e le fondazioni che esistano ed abbiano operato con continuità da almeno 10 anni anteriori alla data di entrata in vigore della nuova legge.

Per assicurare piena trasparenza e certezza al sistema è previsto che i soggetti beneficiari si iscrivano in un elenco tenuto presso il Ministero degli Interni e che i contributi vengano versati su conti correnti e postali specificamente e preventivamente indicati all'Agenzia delle Entrate dai singoli organismi che intendano essere destinatari dei contributi agevolati. Inoltre i soggetti iscritti nell'elenco saranno tenuti a redigere il rendiconto annuale ai sensi dell'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, cui oggi sono tenuti i partiti e movimenti politici che beneficiano del rimborso delle spese elettorali, dando evidenza dei contributi agevolati ricevuti.

Considerate le diverse e complesse esigenze amministrative da regolare, viene rimessa a decreti ministeriali la definizione della disciplina attuativa del sistema.

Nella considerazione che l'entrata a regime del nuovo meccanismo di finanziamento richiede un certo tempo durante il quale i cittadini e gli organismi destinatari del contributo possano prendervi confidenza e mettere a punto le iniziative più opportune, è previsto che tale processo venga accompagnato per un periodo di cinque anni. In tale periodo continuerà ad essere erogato il contributo diretto a carico del bilancio dello stato a favore dei soggetti che ne risultino beneficiari alla data di entrata in vigore della legge. L'entità del contributo sarà calcolato sulla base di quanto spettante per l'anno di entrata in vigore della legge secondo la normativa allora in vigore e sarà pari al 100% di tale importo per l'anno di entrata in vigore della legge e ridotto per i quattro anni successivi di un 20 per cento all'anno. Dal quinto anno non saranno più erogati contributi diretti a carico del bilancio dello stato.

Con il venir meno del contributo diretto erariale verrà anche meno la disposizione di garanzia delle obbligazioni di partiti e movimenti politici di cui all'art. 6 bis della legge n. 157, del 1999. Le modalità di liquidazione saranno fissate con decreto ministeriale.

La proposta è stata formulata nel presupposto di una sostanziale neutralità per il bilancio dello stato nel senso che l'entità dei crediti di imposta derivanti dall'applicazione del nuovo sistema non dovrebbe essere superiore agli importi erogati a partiti e movimenti politici con il sistema attualmente in vigore. A tale obiettivo concorre anche la soppressione dell'art. 78 del TUIR, di cui sopra si è fatto cenno. Con l'art. 5 della proposta di legge si è inteso esprimere tale concetto e prevedere un meccanismo di monitoraggio che possa consentire la tempestiva adozione dei più opportuni provvedimenti nel caso in cui la situazione effettiva dovesse evolversi in senso diverso da quello previsto.